



IMMAGINA VIVI ADESSO

Il presente Set Informativo del Modulo ARMONIA - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo ARMONIA
- DIP Aggiuntivo Modulo ARMONIA
- Condizioni di assicurazione Modulo ARMONIA

Immagina Adesso ARMONIA con...

- **Prevenzione e Assistenza ARMONIA**, con la formula **Password**
- **In amicizia**, per risolvere con una protezione economica un imprevisto legato alla **responsabilità civile della vita privata**
- **In accordo**, per essere affiancato da una **tutela legale**
- **Dedicato a te personalizzato**, con garanzie pensate per come sei e cosa ti serve.



Scopri Immagina Adesso ARMONIA nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la Responsabilità civile, la Tutela legale nella vita privata e l'Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Immagina Adesso - Modulo ARMONIA



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo ARMONIA è una soluzione assicurativa dedicata alla protezione della famiglia nell'ambito della vita privata extraprofessionale per i rischi di Responsabilità civile e di Tutela legale. L'offerta comprende anche la possibilità di attivare una copertura Assistenza per le necessità e le emergenze legate alla vita privata.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Un pacchetto di Prestazioni e di servizi legati all'uso del web che può essere attivato in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo ARMONIA.

- ✓ **PASSWORD IN ARMONIA:** Supporto pulizia Virus e Malware; Supporto apparecchi digitali; Recupero/Cancelazione dei dati informatici; Assistenza psicologica in Italia; Anticipo denaro di prima necessità; Assistenza psicologica per minori; Interprete a disposizione all'estero; Programma Digitale Sicuro.

SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

- ✓ Responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un evento accidentale che si verifica nell'ambito della vita privata che ha come conseguenza morte, lesioni corporali di persone, danni a cose.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per danni causati a terzi da: interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio; attività di conduzione dell'abitazione; caduta di antenne non centralizzate; lavori di ordinaria manutenzione; uso di camere d'albergo o strutture simili; proprietà, possesso, uso e custodia di armi per scopi di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea; partecipazione ad attività sociali e di volontariato; spargimento d'acqua e altri liquidi che consegue a rottura accidentale di apparecchi e macchine a uso domestico; pratica di sport svolti a livello non professionistico; pratica di hobby per soli fini ludico ricreativi; intossicazione o avvelenamento da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato; partecipazione agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico; incendio, esplosione e scoppio delle abitazioni di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato e delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute; proprietà, possesso e uso di veicoli e guida di veicoli a motore da parte di figli minori.

L'assicurazione è estesa a:

- ✓ figli residenti altrove per motivi di studio fino a 28 anni;
- ✓ in caso di figli minori di altri affidati temporaneamente all'Assicurato a titolo gratuito e di cortesia, responsabilità civile dell'Assicurato e dei genitori per danni a terzi da fatto accidentale del minore durante il periodo di vigilanza;
- ✓ persone che non fanno parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato che si occupano temporaneamente di figli minori dell'Assicurato a titolo gratuito e di cortesia per danni a terzi da fatto accidentale del minore durante il periodo di vigilanza;
- ✓ proprietà, possesso e uso di animali in famiglia;
- ✓ responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici per danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.

Sono, inoltre, disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

- ✓ Tutela legale vita privata: prevede la tutela legale nell'ambito della vita privata extraprofessionale, comprese proprietà e conduzione di immobili a uso abitativo utilizzati dall'Assicurato nei seguenti casi: assistenza legale per danni di natura extracontrattuale causati all'Assicurato da fatto illecito di terzi; sostenere controversie per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali da parte di terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato (a integrazione rispetto alla polizza di Responsabilità civile e, se questa non esiste o non opera, per la sola fase stragiudiziale); difendersi in un procedimento penale (se il procedimento riguarda un Delitto doloso, la Garanzia opera solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con Sentenza passata in giudicato e nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo); presentare opposizione contro una sanzione amministrativa al giudice ordinario di primo grado competente; ottenere assistenza per i seguenti atti di volontaria giurisdizione: ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e, se c'è continuità di copertura assicurativa, conseguente domanda di



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

- ✗ **Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per gli eventi accaduti in occasione di:** terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, altre calamità naturali, atti di guerra o di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, esplosioni, emanazione di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; per dolo dell'Assicurato o intervento di Autorità.

SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

- ✗ **Non sono considerati terzi:** l'Assicurato e le persone che risultano nel suo certificato di Stato di famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli; le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto per gli addetti ai servizi domestici; con riferimento alla copertura prestata in relazione a proprietà, possesso e uso di animali in famiglia, le persone che montano o conducono gli animali.
- ✗ **Sono esclusi i danni causati da cani a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari e da cani appartenenti a una delle seguenti razze, o a incroci con queste ottenute:** Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estrella, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.
- ✗ **Sono esclusi i danni che derivano da:** svolgimento di attività professionale; svolgimento da parte degli addetti ai servizi domestici di attività infermieristica, medica o sanitaria in genere; detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche; inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; navigazione a remi e a vela con imbarcazioni di lunghezza superiore a 6,5 m; pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, parapendio, paracadutismo e sport aerei in genere, partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali; violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi a proprietà, detenzione e uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; esercizio della caccia; dall'amianto o prodotti contenenti amianto o da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi; impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha i requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge.
- ✗ **Sono inoltre esclusi i danni:** causati da atti dolosi dell'Assicurato; a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute e a cose che uno degli Assicurati detiene a qualsiasi titolo; da furto.
- ✗ **Con riferimento alla responsabilità che può derivare dagli animali in famiglia, sono inoltre esclusi i danni:** ad animali sottoposti a monta e alle coltivazioni e quelli da contagio; ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari; ai veicoli trainati e ai mezzi utilizzati per il loro trasporto; causati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali e maneggi; causati da incendio esplosione o scoppio provocato dall'animale; che derivano dall'impiego dell'Animale nell'esercizio dell'attività venatoria o con modalità proibite dalla legge; che conseguono a uso professionale o comunque retribuito dell'animale; che derivano dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della salute al momento del Sinistro o dall'esercizio di attività vietate da tali provvedimenti.
- ✗ **Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.**

divorzio; istanza di interdizione o inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno o revoca di tali provvedimenti a favore di un parente o di un congiunto; istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto; sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata e relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, che riguardano le abitazioni utilizzate dall'Assicurato.

- ✓ Sono comprese le seguenti spese: per l'intervento di un legale per grado di giudizio incaricato alla gestione del Sinistro, per le attività effettivamente svolte e dettagliate in parcella; di un legale domiciliatario; per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e di un consulente tecnico di parte; di soccombenza liquidate a favore della controparte (escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà); che conseguono a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, se autorizzate da DAS; Spese di giustizia; Spese degli arbitri e del legale intervenuti se una controversia che rientra in garanzia deve essere trattata e risolta in Arbitrato; Spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri e, nei procedimenti penali, per la ricerca di prove a difesa; in caso di procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio, spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria; Spese di mediazione e negoziazione assistita, per l'indennità che spetta agli organismi di mediazione; Spese per l'esecuzione forzata; contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati, se l'Assicurato non può detrarla fiscalmente; in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, spese per l'assistenza di un interprete, spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e anticipo della cauzione disposta dall'autorità competente.
- ✓ Consulenza legale telefonica: per affrontare controversie di natura legale, impostare comunicazioni rivolte a controparti, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Sono inoltre disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

Al Modulo ARMONIA è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, comune a tutti i Moduli del Prodotto Immagina Adesso, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione alla vita privata, circolazione stradale e patente, salute, viaggi e vacanze, vita digitale, immobili, animali domestici.

Tutte le Garanzie sono prestate nell'ambito dei Massimali rispettivamente indicati in Polizza.

- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso direttamente o indirettamente causati, che derivano da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

- ✗ **Generali Italia non assume a proprio carico le seguenti spese:** pagamento di multe o ammende e sanzioni in genere; oneri fiscali diversi dal contributo unificato; l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può detrarre fiscalmente; spese rimborsate dalla controparte; spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; spese non concordate con DAS secondo le norme sulla gestione del Sinistro.
- ✗ **La copertura assicurativa è esclusa per:** Sinistri che derivano da fatti dolosi compiuti dall'Assicurato; Sinistri che derivano dall'utilizzo di armi da parte dell'Assicurato; Sinistri che derivano da proprietà e possesso di animali; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; diritto di famiglia, salvo gli atti di volontaria giurisdizione previsti in garanzia; diritto delle successioni e delle donazioni; controversie e procedimenti che derivano da proprietà o utilizzo di veicoli, aerei e mezzi nautici; controversie relative all'acquisto o alla costruzione di immobili e per vizi occulti che si manifestano in un momento successivo; controversie e procedimenti in cui il valore economico della lite o della sanzione amministrativa è inferiore a 250,00 euro; procedimenti per danno erariale in ambito pubblico; vertenze con imprese di assicurazione.
- ✗ Inoltre, **sono esclusi controversie e procedimenti:** che derivano da attività di lavoro subordinato, salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria **Tutela legale lavoro dipendente**; riferibili a immobili di proprietà dell'Assicurato e locati a terzi salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria **Tutela legale abitazioni locate a terzi**; riferiti all'Assicurato in qualità di utente internet salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria **Tutela legale vita digitale**; in materia fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali e salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria **Speciale pacchetto fiscale**.

Il DIP aggiuntivo contiene ulteriori informazioni di dettaglio.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici per alcune coperture, Franchigie, Scoperti e Termini di aspettativa che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e riepilogati in Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano se non precisato un diverso ambito di operatività per la singola Prestazione.
- ✓ Per le Garanzie In amicizia: Responsabilità civile della vita privata, la copertura assicurativa vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ Per le Garanzie In accordo: Tutela legale, la copertura assicurativa vale per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
 - tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica per le materie previste in copertura, opera in Italia e in relazione a normative italiane.
- ✓ Il servizio assicurativo comune a tutti i Moduli Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- in caso di Sinistro, presentare denuncia a Generali Italia per i Sinistri di Responsabilità civile e a DAS per i Sinistri di Tutela legale.
- per le Garanzie **In amicizia: Responsabilità civile della vita privata**, presentare denuncia di Sinistro entro 3 giorni (6 giorni se il Sinistro è avvenuto all'estero) dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- per le Garanzie **In accordo: Tutela legale**, segnalare subito l'accaduto a DAS, in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- attivare **Prestazioni e servizi Prevenzione e Assistenza** telefonando ai numeri dedicati.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Immagina Adesso può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica).

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro da parte del Contraente o di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione Immagina Adesso decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo - compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata in Polizza con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di durata inferiore all'annualità assicurativa è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.

La Garanzia Password in Armonia può essere prestata solo in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo ARMONIA e cessa al cessare di queste.

La Garanzia comune a tutti i Moduli Pronto Avvocato cessa al cessare di tutti i Moduli attivati del prodotto Immagina Adesso.

Per alcune coperture della sezione In accordo - Tutela legale è previsto un **Termine di aspettativa di 90 giorni** per le controversie di diritto civile di natura contrattuale; **2 anni** per gli atti di volontaria giurisdizione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Immagina Adesso non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato. Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

La Garanzia Password in Armonia può essere prestata solo in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo ARMONIA. Pertanto, non può essere oggetto di disdetta in modo autonomo e cessa in caso di cessazione a seguito di disdetta delle altre Garanzie del Modulo ARMONIA.

Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.** Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato. In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie in scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione Immagina Adesso prosegue per le altre Garanzie. Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione Immagina Adesso.

Il Contraente o Generali Italia hanno inoltre facoltà di recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate del presente Modulo, anche dopo ogni denuncia di Sinistro relativo a una o più delle stesse e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite invio della relativa comunicazione entro tale termine. Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo la Garanzia Password in Armonia.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la Responsabilità civile, la Tutela legale nella vita privata e l'Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Immagina Adesso - Modulo ARMONIA

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati in Polizza.

OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO

SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE: invece della Garanzia base completa Tutela legale della vita privata, è possibile attivare l'opzione alternativa con riduzione del Premio Tutela legale vita privata Light, che tutela l'Assicurato nello stesso ambito e per gli stessi casi previsti dalla Garanzia Tutela legale vita privata descritta nel DIP, esclusi i seguenti: sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata e al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, per le abitazioni utilizzate dall'Assicurato. L'opzione è incompatibile con le Garanzie accessorie che prevedono il pagamento di un Premio aggiuntivo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

DEDICATO A TE - Speciale Famiglia

Responsabilità Civile delle persone conviventi: estensione della Garanzia Responsabilità civile della vita privata in favore delle persone temporaneamente conviventi indicate in Polizza.

Responsabilità Civile familiari degli Assicurati non conviventi: estensione della Garanzia Responsabilità civile della vita privata in favore dei familiari non conviventi degli Assicurati indicati in Polizza (e dei componenti della rispettiva famiglia anagrafica) con un massimale pari, per ciascuno, a quello indicato in Polizza.

DEDICATO A TE - Speciale Web

Cyber insurance: violazione della privacy compiuta da figli minori: estende l'operatività della copertura ai casi di violazione della normativa sulla privacy compiuta da figli minori.

DEDICATO A TE – Casa Investimento

Bed & Breakfast: la Garanzia Responsabilità civile della vita privata opera anche per lo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, esclusi i danni alle cose dei Clienti.

Bed & Breakfast compresi i danni alle cose dei clienti: la Garanzia Responsabilità civile della vita privata opera anche per lo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, compresi i danni dei quali gli Assicurati sono tenuti a rispondere verso i Clienti per sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose consegnate, esclusi gioielli e preziosi, denaro e valori, o non consegnate.

DEDICATO A TE - Speciale Viaggio e Tempo libero

Responsabilità Civile del cacciatore: in caso di responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria;

Responsabilità Civile kite surf e aquilonismo da trazione su ogni superficie: in caso di responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività sportiva a titolo dilettantistico del kite surf e discipline assimilabili.

DEDICATO A TE - Speciale Professionista

Condizione locali intercomunicanti per ufficio privato o studio professionale: Estensione della Garanzia Responsabilità civile della vita privata alla conduzione dei locali intercomunicanti con l'abitazione adibiti a ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato.

SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

Anticipo delle spese a legali e periti: nei casi di difesa in procedimenti penali assicurati è prevista la corresponsione di anticipi a legali e periti (esclusa per procedimenti penali per Delitto doloso), che il Contraente/Assicurato si impegna a restituire entro 60 giorni dalla definizione della controversia o del procedimento, se non risultano a carico di Generali Italia.

Speciale pacchetto fiscale: per i contenziosi tributari che riguardano le imposte sui redditi delle persone fisiche, per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta e per gli incentivi fiscali per ristrutturazione edilizia.

DEDICATO A TE - Casa Investimento

Tutela legale abitazioni locate a terzi: la Garanzia Tutela legale si estende all'ambito della proprietà delle Abitazioni indicate in Polizza locate a terzi. Inoltre, sono incluse in Garanzia le controversie con il locatario in caso di danni all'immobile causati dall'inquilino, l'azione di sfratto per morosità nei confronti del locatario e l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

DEDICATO A TE - Speciale Professionista

Tutela legale lavoro dipendente: tutela l'Assicurato nell'ambito della propria attività lavorativa subordinata, svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato per assistenza legale per danno di natura extracontrattuale causato all'Assicurato da un fatto illecito di terzi; sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato; difendersi in un procedimento penale; sostenere controversie con il proprio datore di lavoro; sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.

DEDICATO A TE - Speciale Web

Tutela legale vita digitale: tutela l'Assicurato nella veste di utente internet in caso di furto d'identità o utilizzo fraudolento da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato e in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e di servizi, per acquisti relativi alla propria vita privata effettuati on line o con tecniche di vendita a distanza.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA ARMONIA – Password in Armonia Supporto pulizia Virus e Malware: il recupero dei dati persi. Recupero/Cancellazione dati informatici: Sinistri causati da negligenza o colpa grave dell'Assicurato e usura o carenza di manutenzione dei dispositivi assicurati. Supporto apparecchi digitali: • spese per pezzi di ricambio e altre spese di riparazione • Sinistri provocati o che dipendono da mancanza di servizio internet per disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dello stessoda parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto (connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload); in questo caso l'assistenza digitale è prestata soltanto tramite la consulenza telefonica; interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; danni accidentali;dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese dispositivi che non permettono l'accesso da remoto, sui quali può essere fornita solo consulenza telefonica; malfunzionamento della rete; sistemi e dispositivi di proprietà o in gestione a un gestore terzo; malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti. Programma Digitale sicuro: per accedere al portale è necessario disporre di un browser Internet in grado di supportare il criptaggio a 128-bit, un account di posta elettronica, una connessione internet compatibile e capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer. Protezione dati online per dispositivi fissi: per utilizzare il servizio è necessario disporre dell'ultimo sistema operativo Windows disponibile al momento dell'utilizzo o della versione precedente (non è supportato il sistema operativo OS X) e di un PC con un processore da almeno 1 GHz e 1 GB di RAM; I software, che proteggono i dati personali durante l'utilizzo del PC da malware, eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera, attacchi di phishing e tentativi di ransom, possono essere scaricati e installati per massimo cinque volte. Anticipo denaro di prima necessità: sono esclusi dalla Prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA Responsabilità civile kite surf e aquilonismo da trazione su ogni superficie: non è considerato terzo chi pratica le attività sportive oggetto della Garanzia.
-----------------------	--

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA ARMONIA – Password in Armonia

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito.**

Recupero/cancellazioni dati informatici: un solo evento per annualità assicurativa; **Assistenza psicologica in Italia e Assistenza psicologica per minori in Italia:** massimo 3 sedute per annualità assicurativa; **Interprete a disposizione all'estero:** massimo 8 ore lavorative; **Anticipo denaro di prima necessità:** massimo 500,00 euro per Sinistro in Italia/1.000,00 euro per Sinistro all'estero.

SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Garanzia base: Franchigia: 200,00 euro, fino a 1.000,00 euro per danni avvenuti negli Stati Uniti d'America e Canada (con esclusione dei risarcimenti a carattere punitivo). Per **Danni da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio:** fino al 20% del Massimale; **Danni da Incendio dell'abitazione di proprietà dell'Assicurato o in locazione:** fino a 300.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa; **Danni da Incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato:** Franchigia 200,00 euro per Sinistro, fino al 10% del Massimale col limite di 50.000,00 euro e, in caso di multiubicazione, fino al 20% del Massimale col limite di 100.000,00 euro; **Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo:** fino a 100.000,00 euro per annualità assicurativa; **Danni da guida di veicoli a motore da parte di figlio minore regolarmente abilitato:** Franchigia 500,00 euro

Garanzie accessorie - Cyber insurance: violazione della privacy compiuta da figli minori: Franchigia 500,00 euro per Sinistro, fino a 5.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa; **Bed & Breakfast compresi i danni alle cose dei clienti:** in caso di Danni per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate (esclusi gioielli e preziosi, denaro e valori) o non consegnate: Franchigia 100,00 euro per Cliente, fino a 1.000,00 euro col limite di 500,00 euro per gioielli e preziosi, denaro e valori. In caso di Danni a veicoli di terzi (compresi i Clienti) che si trovano nei luoghi dove si svolge l'attività: Franchigia 200,00 euro per veicolo; **Responsabilità Civile del cacciatore:** per possesso di cani da caccia Franchigia 50,00 euro per Sinistro per danni a cose; **Responsabilità civile kite surf e aquilonismo da trazione su ogni superficie:** Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro, fino al 50% del Massimale col limite di 500.000,00 euro.

SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

Spese di un legale domiciliatario: fino a 3.000,00 euro per Sinistro

Spese per l'esecuzione forzata: nel limite dei primi due tentativi

In caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero, **Spese per l'assistenza di un interprete:** massimo di 10 ore lavorative e **Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento:** massimo di 1.000,00 euro e **anticipo della cauzione disposta dall'autorità competente:** entro il limite del massimale da restituire a Generali Italia entro 60 giorni.

Anticipo delle spese a legali e periti: fino a 1.500,00 euro per Sinistro

Speciale pacchetto fiscale: per un solo Sinistro, fino a 10.000,00 euro per annualità assicurativa

Tutela legale abitazioni locate a terzi - per sfratto per morosità: Franchigia di 500,00 euro, fino a 2.500,00 euro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Immagina Adesso - Modulo ARMONIA è rivolto alle persone fisiche e ai loro nuclei familiari per la protezione dei rapporti con gli altri e per la protezione economica e legale del patrimonio in caso di danni causati a terzi. Il Contraente può anche essere un'impresa o un ente, ma l'Assicurato è sempre una persona fisica identificata. Il Modulo ARMONIA si rivolge ai soggetti che hanno espresso il bisogno di copertura relativo a:

- Protezione del patrimonio (Garanzie In amicizia: Responsabilità civile della vita privata e In accordo: Tutela legale) e Assistenza e soccorso (Garanzie Prevenzione e Assistenza, Garanzia Pronto Avvocato).



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 22,30% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: arbitrato per le Garanzie In accordo: Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le Garanzie Assistenza; 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket - antiusura) per le Garanzie di Responsabilità civile e 21,25% per le altre Garanzie, compresa la Garanzia comune a tutti i Moduli Pronto Avvocato.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



MODULO ARMONIA - PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI

PAG.

PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza ARMONIA	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE	5
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	7
PASSWORD IN ARMONIA	7
 Che cosa è assicurato?	7
Art. 1.1 Supporto pulizia Virus e Malware	7
Art. 1.2 Supporto apparecchi digitali	7
Art. 1.2.1 Obblighi dell'Assicurato	7
Art. 1.3 Recupero/Cancellazione dei dati informatici	8
Art. 1.4 Assistenza psicologica in Italia	8
Art. 1.5 Assistenza psicologica per minori in Italia	9
Art. 1.6 Interprete a disposizione all'estero	9
Art. 1.7 Anticipo denaro di prima necessità	9
Art. 1.8 Programma Digitale Sicuro	9

Art. 1.8.1 Sicurezza del portale	9
Art. 1.8.2 Descrizione dei servizi	10
Art. 1.8.3 Protezione dati online per dispositivi fissi	10
Art. 1.8.4 Protezione dati online per dispositivi mobili	10
Art. 1.8.5 Monitoraggio dati in internet e nel dark web	10
Art. 1.8.6 Monitoraggio dell'identità online	10
Art. 1.8.7 Protezione delle e-mail	11
Art. 1.8.8 Supporto clienti 24h/7	11
Art. 1.8.9 Titolarità del servizio	11
Art. 1.8.10 Recesso dal servizio	11
Art. 1.8.11 Controllo dei dati	11
Art. 1.8.12 Conservazione dei dati	11
Art. 1.8.13 Uso personale e abuso	11
Art. 1.8.14 Esonero di responsabilità	11
Art. 1.8.15 Modifica delle condizioni d'uso del servizio	11
Art. 1.8.16 Comunicazioni	12



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni	12
---------------------	----



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	12
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	12

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale	12
--------------------------------	----

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	13
-------------------------------------	----



MODULO ARMONIA - IN AMICIZIA

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati	14
---------------------	----



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 2.1 Responsabilità civile della vita privata	14
Art. 2.1.1 Garanzie dedicate ai figli	15
Art. 2.1.2 Proprietà, possesso e uso di animali in famiglia	15
Art. 2.1.3 Addetti ai servizi domestici	16
Art. 2.1.4 Danni a terzi da incendio	16

Art. 2.1.5 Veicoli a motore	17
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	17
DEDICATO A TE	17
SPECIALE FAMIGLIA	17
Art. 3.1 Responsabilità Civile persone conviventi	17
Art. 3.2 Responsabilità Civile familiari degli Assicurati non conviventi	17
SPECIALE WEB	17
Art. 3.3 Cyber Insurance: violazione privacy compiuta da figli minori	17
CASA INVESTIMENTO	18
Art. 3.4 Bed & Breakfast	18
Art. 3.5 Bed & Breakfast compresi i danni alle cose dei clienti	19
SPECIALE VIAGGIO E TEMPO LIBERO	20
Art. 3.6 Responsabilità Civile del cacciatore	20
Art. 3.7 Responsabilità Civile kitesurf e aquilonismo da trazione su ogni superficie	21
SPECIALE PROFESSIONISTA	21
Art. 3.8 Conduzione locali intercomunicanti per ufficio privato o studio professionale	21
 Che cosa NON è assicurato?	21
Art. 4.1 Persone non considerate terzi	21
Art. 4.2 Esclusioni	21
 Ci sono limiti di copertura?	22
Art. 5.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati	22
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	22
 Dove vale la copertura?	24
Art. 6.1 Estensione territoriale	24
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	25
 Che obblighi ho?	25
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	25
Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro	25
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	25
Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo	25
	
MODULO ARMONIA - IN ACCORDO	PAG.
CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE	27
 Che cosa è assicurato?	27
Art. 1.1 Assicurati	27
Art. 1.2 Spese ricomprese in garanzia	27
 Che cosa è assicurato? Garanzie base	28
Art. 2.1 Tutela legale vita privata	28

Art. 2.1 Tutela legale vita privata - Light	29
Art. 2.2 Consulenza legale telefonica	30
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	30
Art. 2.3 Anticipo delle spese a legali e periti	30
Art. 2.4 Speciale pacchetto fiscale	30
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	30
DEDICATO A TE	30
CASA INVESTIMENTO	30
Art. 3.1 Tutela legale abitazioni locate a terzi	31
SPECIALE PROFESSIONISTA	31
Art. 3.2 Tutela legale lavoro dipendente	31
SPECIALE WEB	31
Art. 3.3 Tutela legale vita digitale	32
 Che cosa NON è assicurato?	32
Art. 4.1 Esclusioni	32
 Ci sono limiti di copertura?	33
Art. 5.1 Somma assicurata	33
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	33
 Dove vale la copertura?	34
Art. 6.1 Dove operano le Garanzie	34
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	34
Art. 7.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie	34
 Come posso disdire le Garanzie?	34
Art. 8.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	34
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	36
 Che obblighi ho?	36
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia	36
Art. 1.2 Denuncia di sinistro	36
Art. 1.3 Gestione del sinistro	36
Art. 1.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato	37
Art. 1.5 Erogazione delle prestazioni	37
Art. 1.6 Decadenze	38
Art. 1.7 Prescrizione	38
Art. 1.8 Esonero di responsabilità	38
 MODULO ARMONIA - NORME COMUNI	PAG.
CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI	39
 Quando e come devo pagare?	39

Art. 1.1 Indicizzazione	39
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	39
Art. 2.1 Durata delle Garanzie attivate	39
Art. 2.2 Attivazione e disattivazione delle Garanzie accessorie	39
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	39
Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	39
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	40
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	40
Art. 1.1 Recesso in caso di sinistro	40

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo ARMONIA** è parte integrante del contratto di assicurazione Immagina Adesso e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza ARMONIA - *Password in Armonia*
- In amicizia: Responsabilità civile della vita privata
- In accordo: Tutela legale
- Dedicato a te - per personalizzare le coperture in base alle specifiche esigenze di protezione del patrimonio

È il Modulo dedicato alla protezione dei rapporti con gli altri e alla protezione economica e legale del patrimonio in caso di danni causati a terzi.

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Le Garanzie In amicizia: Responsabilità civile della vita privata e In accordo: Tutela legale, possono essere attivate insieme o anche singolarmente.

Le Garanzie Dedicato a te sono accessorie e dedicate alle specifiche esigenze di protezione del patrimonio dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare.

La Garanzia Prevenzione e Assistenza *Password in Armonia* può essere prestata in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo ARMONIA, insieme alla Garanzia *Pronto Avvocato*, che è comune a tutti i Moduli del prodotto Immagina Adesso ed è quindi disciplinata nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Pertanto, la disattivazione delle altre Garanzie del Modulo ARMONIA comporta anche la contestuale cessazione della Garanzia Prevenzione e Assistenza *Password in Armonia* a esse connessa e, in assenza di altri Moduli, determina la cessazione anche della Garanzia *Pronto Avvocato*.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Prevenzione e Assistenza ARMONIA	La soluzione di Prevenzione e Assistenza attivabile con le Garanzie base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con ogni Modulo
Condizioni di attivazione	Regole per attivare Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA		



Responsabilità civile della vita privata		
- Garanzie dedicate ai figli - Proprietà, possesso e uso di animali in famiglia - Addetti ai servizi domestici - Danni a terzi da incendio - Veicoli a motore		
	DEDICATO A TE	
	SPECIALE FAMIGLIA	
	Responsabilità Civile persone conviventi	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata
	Responsabilità Civile familiari degli Assicurati non conviventi	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata
	SPECIALE WEB	
	Cyber insurance: violazione privacy compiuta da figli minori	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata
	CASA INVESTIMENTO	
	Bed & Breakfast	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata Alternativa a Bed & Breakfast compresi i danni alle cose dei clienti
	Bed & Breakfast compresi i danni alle cose dei clienti	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata Alternativa a Bed & Breakfast
	SPECIALE VIAGGIO E TEMPO LIBERO	
	Responsabilità Civile del cacciatore	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata
	Responsabilità Civile kitesurf e aquilonismo da trazione su ogni superficie	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata
	SPECIALE PROFESSIONISTA	
	Conduzione locali intercomunicanti per ufficio privato o studio professionale	Attivabile con Responsabilità civile della vita privata
IN ACCORDO: TUTELA LEGALE		
Tutela legale vita privata		Alternativa a Tutela legale vita privata – Light
Tutela legale vita privata - Light		Alternativa a Tutela legale vita privata
	Anticipo delle spese a legali e periti	Attivabile con Tutela legale vita privata
	Speciale pacchetto fiscale	Attivabile con Tutela legale vita privata
	DEDICATO A TE	
	CASA INVESTIMENTO	
	Tutela legale abitazioni locate a terzi	Attivabile con Tutela legale vita privata
	SPECIALE PROFESSIONISTA	
	Tutela legale lavoro dipendente	Attivabile con Tutela legale vita privata
	SPECIALE WEB	
	Tutela legale vita digitale	Attivabile con Tutela legale vita privata



Garanzia Prevenzione e Assistenza ARMONIA	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
PASSWORD IN ARMONIA: • Supporto pulizia Virus e Malware • Supporto apparecchi digitali • Recupero/Cancellazione dei dati informatici • Assistenza psicologica in Italia • Assistenza psicologica per minori • Interprete a disposizione all'estero • Anticipo denaro di prima necessità • Programma Digitale Sicuro	Attivabile con una Garanzia base se il cliente fornisce un recapito mail

Garanzia Pronto AVVOCATO	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica comune a tutti i Moduli del prodotto Immagina Adesso	Sempre attiva con il Modulo ARMONIA

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

Per l'attivazione delle Prestazioni e dei servizi **Prevenzione e Assistenza ARMONIA** e per la Garanzia **Pronto Avvocato** contattare i seguenti numeri:

Numero Verde **800 880 880**
+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulle Garanzie In amicizia: Responsabilità civile della vita privata, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: generaliiitalia@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

In caso di Sinistro sulle Garanzie In accordo: Tutela legale, Il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde **800 880 880**
+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza ARMONIA

Alert	Sms o mail inviati dalla piattaforma Digitale Sicuro al Contraente per segnalare un sospetto di attacco da virus informatico/malware.
Cyberbullismo	Tipo di attacco informatico continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato tramite la rete.
Danno accidentale	Danno direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o urti, che pregiudica il funzionamento dell'apparato digitale.
Prestazione	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
Struttura Organizzativa	REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Animale	Gli animali di proprietà o in uso all'Assicurato esclusi quelli utilizzati nell'ambito di attività professionali o retribuite o il cui possesso è proibito dalla legge.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Abitazione principale	Unico luogo dove, di fatto, vivono abitualmente l'Assicurato e il suo nucleo familiare.
Clients	Persone che alloggiano nell'abitazione adibita a Bed & Breakfast e si avvalgono dei servizi di Bed & Breakfast e i loro ospiti.
Cose consegnate	Cose, diverse dai Veicoli, portate dai Clienti e consegnate in custodia agli Assicurati.
Cose non consegnate	Cose, diverse dai veicoli, portate dai Clienti, non consegnate in custodia agli Assicurati e che si trovano nell'abitazione adibita a Bed & Breakfast durante il soggiorno.
Danni corporali	Morte e lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento.  Esempio:



	Garanzia Responsabilità civile della vita privata Franchigia pattuita in Polizza 200,00 euro per Sinistro - Massimale Responsabilità civile verso terzi: 500.000,00 euro - Danno a cose di terzi accertato: 1.000,00 euro - Indennizzo liquidabile: 1.000,00 euro - Indennizzo dovuto da Generali Italia: 800,00 euro, pari a 1.000,00 euro - 200,00 euro (Indennizzo liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza) • Risarcimento liquidato al terzo da Generali Italia: 1.000,00 euro • Importo dovuto dal Contraente/Assicurato a Generali Italia per recupero Franchigia: 200,00 euro
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Nucleo familiare	Le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato. I figli minorenni sono sempre inclusi nel nucleo familiare, anche se non risultano dal certificato di Stato di Famiglia.
Scoperto	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento. ✓ Esempio: Garanzia accessoria Responsabilità civile kitesurf e aquilonismo da trazione su ogni superficie Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro - Massimale Responsabilità civile della vita privata: 500.000,00 euro - Limite di Indennizzo per la Garanzia accessoria 250.000,00 (50% del Massimale Responsabilità civile della vita privata) - Danno a terzi accertato: 100.000,00 euro - Indennizzo liquidabile: 100.000,00 euro - Indennizzo dovuto da Generali Italia: 90.000,00 euro, pari a 100.000,00 euro (Indennizzo liquidabile) – 10.000,00 euro di Scoperto (calcolo: 10% di 100.000,00): • Risarcimento liquidato al terzo da Generali Italia: 100.000,00 euro • Importo dovuto dal Contraente/Assicurato a Generali Italia per recupero Scoperto: 10.000,00 euro
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.
Veicoli	Veicoli e relativi rimorchi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono scegliere per evitare l'inizio di una controversia o definirla.
Assistenza legale/ Fase stragiudiziale	L'attività che viene svolta per tentare di risolvere bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure come la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
DAS	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..
Danno extracontrattuale	Il danno ingiusto che deriva da un fatto illecito; tipicamente è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.



Delitto	Tipologia di reato che si definisce: • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Doloso	Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Nucleo familiare	Le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato. I figli minorenni sono sempre inclusi nel nucleo familiare, anche se non risultano dal certificato di Stato di Famiglia.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Spese di soccombenza	Le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti.
Spese peritali	Le spese per l'onorario del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Termine di aspettativa	Periodo successivo all'attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza ARMONIA

PASSWORD IN ARMONIA

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it , in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 880 880** - dall'estero **+39 02 8295 1155** .



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Supporto pulizia Virus e Malware

Che cosa è assicurato

In caso di sospetto di attacco da virus informatico/malware, di cui l'Assicurato ha notizia tramite un Alert inviato dalla piattaforma Digitale Sicuro.com su cui il cliente deve preventivamente registrarsi con le modalità previste nell'articolo Programma Digitale Sicuro, la Struttura Organizzativa contatta un tecnico specializzato per attivare tutte le procedure per la pulizia da virus/malware.

I costi dell'intervento sono a carico della Struttura Organizzativa. La Prestazione è fornita esclusivamente in Italia su apparati digitali a uso proprio/privato.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Che cosa NON è assicurato

È escluso il recupero di eventuali dati persi.

Art. 1.2 Supporto apparecchi digitali

Che cosa è assicurato

In caso di guasto o malfunzionamento di un suo apparato digitale, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa che attiva il servizio di assistenza digitale. Un tecnico specializzato contatta l'Assicurato per una consulenza telefonica per risolvere il problema riscontrato. Se l'intervento del tecnico non è risolutivo, è previsto anche un accesso al dispositivo da remoto.

In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia un tecnico informatico specializzato che effettua la riparazione presso il domicilio (in Italia) dell'Assicurato. I costi dell'invio sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Prestazione opera dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

Art. 1.2.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato si impegna a collaborare con la Struttura Organizzativa fornendole tutte le informazioni utili per definire la natura del guasto o del malfunzionamento.

Il costo dell'intervento è a carico dell'Assicurato se il guasto o malfunzionamento è dovuto a:

- apparato digitale rotto a causa di danno accidentale;
- mancanza di elementi hardware essenziali (per esempio cavi);
- mancanza di connessione internet;
- interruzione di fornitura elettrica;
- interventi di adeguamenti sull'impianto telefonico;
- problemi dell'Assicurato con il proprio gestore.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

L'assistenza non è prestata per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) **mancanza di servizio internet a causa di disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;**



- b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto (connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload); in questo caso l'assistenza digitale è prestata soltanto tramite la consulenza telefonica;
- c) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- d) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- e) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto, sui quali può essere fornita solo consulenza telefonica;
- f) malfunzionamento della rete;
- g) sistemi e dispositivi di proprietà o in gestione a un gestore terzo;
- h) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- i) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- j) danni accidentali.

Art. 1.3 Recupero/Cancellazione dei dati informatici

Che cosa è assicurato

In caso di richiesta di assistenza di recupero di dati informatici (foto, video, file audio, documenti personali, contabilità di vario genere) la Struttura Organizzativa fornisce una licenza per scaricare un programma necessario al recupero dei dati online che l'Assicurato può usare in autonomia.

In caso di mancata risoluzione del problema, la Struttura Organizzativa fornisce:

- un servizio di supporto telefonico con un tecnico;
- tutte le istruzioni per procedere con la spedizione del disco presso il centro tecnico per ripristinare i dati dell'Assicurato.

I costi per la spedizione del disco e il recupero dei dati sono a carico di Generali Italia per **un solo evento annualità assicurativa**.

Se l'Assicurato sceglie di inviare l'intero dispositivo i costi per i danni che possono eventualmente verificarsi durante il trasposto restano a suo carico.

In caso di impossibilità di ripristino dei dati, causato da danno all'hardware o al software del disco, si procede alla cancellazione sicura dei dati, in accordo con l'Assicurato.

Il costo della cancellazione sicura dei dati e dello smaltimento del dispositivo è a carico della Struttura Organizzativa.

Si segnala che per il servizio di recupero dati da Tablet, Smartphone o Schede SSD i dispositivi dovranno essere distrutti e non sarà possibile in alcun modo procedere al reso.

Come opera la copertura

La Prestazione opera solo se:

- il programma antivirus è stato installato e aggiornato;
- il programma di recupero dati è stato aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non opera per i Sinistri:

- causati da negligenza, dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- causati da usura o carenza di manutenzione dei dispositivi assicurati;
- causati da difetti noti all'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- accaduti in relazione all'attività professionale o commerciale dell'Assicurato;
- accaduti in relazione a dati e file che l'Assicurato non era autorizzato a utilizzare (per esempio le cosiddette copie pirata o software per i quali non esisteva alcun diritto all'utilizzo);
- causati da spargimento di liquidi, se non conseguenti a eventi naturali (per esempio inondazioni);
- causati da danneggiamento avvenuto in conseguenza di scippo, rapina/estorsione, furto o tentato furto, con ritrovamento del dispositivo;
- da attività di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione/ revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova, in caso di manomissione o in presenza di scheda non originale;
- relativi a dispositivi dell'Assicurato per qualsiasi difetto di conformità rientrante nella responsabilità del Costruttore.

La Prestazione non è inoltre operante:

- per i dati salvati su Micro SD.

Art. 1.4 Assistenza psicologica in Italia

Che cosa è assicurato

In caso di danno reputazionale a seguito di uso improprio dei suoi dati personali o della sua immagine, per cui è necessario



un supporto psicologico, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui si trova.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera:

- per un massimo di 3 sedute per annualità assicurativa,
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.5 Assistenza psicologica per minori in Italia

Che cosa è assicurato

Quando in caso di trauma psicologico a seguito di Cyberbullismo, è necessario un supporto psicologico per il figlio minore di anni 18, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui si trova.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera:

- per un massimo di 3 sedute per annualità assicurativa,
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.6 Interprete a disposizione all'estero

Che cosa è assicurato

Quando l'Assicurato si trova all'estero in caso di smarrimento, furto, rapina o scippo della propria carta di credito e difficoltà con la lingua per fare denuncia, la Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera per un massimo di 8 ore lavorative.

Art. 1.7 Anticipo denaro di prima necessità

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato deve sostenere spese impreviste e non può provvedervi direttamente e immediatamente a causa di un blocco della carta di credito, la Struttura Organizzativa paga sul posto le fatture, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato.

Per ottenere la Prestazione l'Assicurato deve:

- comunicare la causa della richiesta;
- fornire copia della denuncia presentata all'autorità competente;
- indicare l'importo della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze per consentire alla Struttura organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata dalla Struttura Organizzativa entro un mese dalla data dell'anticipo. Se l'Assicurato non provvede al rimborso entro tale termine, oltre alla somma anticipata, deve pagare anche gli interessi al tasso legale corrente.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera fino a:

- 500,00 euro se il Sinistro è avvenuto in Italia;
- 1.000,00 euro se il Sinistro è avvenuto all'estero.

Art. 1.8 Programma Digitale Sicuro

Che cosa è assicurato

Il Contraente può accedere al programma Digitale Sicuro composto da una serie di servizi.

L'accesso ai servizi può essere effettuato tramite portale [Digitale Sicuro](#), al quale si accede attraverso l'Area Clienti (disponibile dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali)

L'utente che si registra e accede ai servizi, accetta le presenti condizioni d'uso in ogni sua parte.

Art. 1.8.1 Sicurezza del portale

I dati gestiti dalla piattaforma sono trattati in un ambiente sicuro e protetto. I dati vengono cifrati sia in fase di trasmissione che quando vengono memorizzati nella piattaforma. I canali utilizzati per la trasmissione sono sempre da considerarsi canali



sicuri. L'accesso alla piattaforma avviene tramite credenziali di autenticazione fornite dall'utente in fase di registrazione. Le password devono rispettare le condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 1.8.2 Descrizione dei servizi

Per accedere al portale è necessario disporre di:

- un browser Internet in grado di supportare il criptaggio a 128-bit;
- un account di posta elettronica;
- una connessione internet compatibile con quanto indicato;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer.

Art. 1.8.3 Protezione dati online per dispositivi fissi

La 'Online Data Protection Suite' comprende tre software che proteggono i dati personali durante l'utilizzo del PC. In particolare, i software installati proteggono dai malware, da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera, da attacchi di phishing e da tentativi di ransom. I software possono essere scaricati e installati **fino a un massimo di cinque volte**.

- **PhishBlock®**: consente di navigare in rete in tutta tranquillità, proteggendo da possibili furti di dati personali degli utenti attraverso siti web fasulli; in caso di tentativo di accesso al sito fasullo, l'utente viene avvisato preventivamente e può quindi bloccare il suo accesso;
- **DataScrambler®**: offre protezione da trojans e spyware che cercano di catturare informazioni riservate, intercettando i dati digitati sulla tastiera oppure accedendo alla webcam integrata nei computer degli utenti. Il software dialoga con il browser dell'utente e mostra come i tasti da lui digitati sono sostituiti da altri caratteri, dando l'evidenza di come le informazioni dell'utente sono costantemente protette. L'utilizzo dei software è subordinato all'accettazione di specifiche condizioni da parte dell'utente.
- **RansomStop™**: monitora i processi di crittografia dei sistemi dell'Assicurato e determina l'eventuale presenza di Malware. In presenza di un Malware, il software impedisce automaticamente il processo di crittografia e mostra un messaggio pop-up di avviso.

Come opera la copertura

Per accedere all'ODP suite è necessario disporre:

- dell'ultimo sistema operativo Windows disponibile al momento dell'utilizzo o della versione precedente (non è supportato il sistema operativo OS X);
- di un PC con un processore da almeno 1 GHz e 1 GB di RAM.

Art. 1.8.4 Protezione dati online per dispositivi mobili

La 'Mobile Protection Suite' (di seguito MPS suite) può essere utilizzata su sistemi Android e IOS. Sono previste **fino a un massimo di cinque installazioni**. I software disponibili sono:

- **Secure Browser (browser sicuro)**: protegge l'utente da frodi online e da furti d'identità, prevenendo l'eventuale cattura dei dati personali o finanziari inseriti dall'utente durante la navigazione in internet. Il browser interviene inoltre per bloccare l'accesso a siti noti per contenere malware.
- **Secure Keypad (tastiera sicura)**: se attivata e utilizzata dall'utente, protegge dalle intercettazioni di dati durante la digitazione (esempio la password o la carta di credito).

Art. 1.8.5 Monitoraggio dati in internet e nel dark web

Per il funzionamento del servizio l'utente deve inserire nella sezione specifica del portale i dati che la piattaforma deve monitorare.

La piattaforma svolge l'attività di monitoraggio nei seguenti ambienti:

- **internet**: attraverso il portale, il servizio effettua la ricerca in internet dei dati personali e delle combinazioni di dati che l'utente ha inserito per il monitoraggio. Le situazioni di rischio possono essere legate alla presenza di dati personali dell'utente su siti web non protetti o su siti web che non prevedono una registrazione personale dell'utente;
- **dark web** (o rete oscura, che costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni e autorizzazioni particolari): in questo caso il servizio di monitoraggio utilizza un'ampia base di dati, informazioni e credenziali rubate. La base dati viene aggiornata ogni giorno utilizzando un numero elevato e diversificato di fonti.

Sia nel caso di ricerche in internet che di ricerche nel dark web, la piattaforma utilizza un sistema avanzato di individuazione dei falsi positivi, che consente di evidenziare all'utente, tramite invio di mail, situazioni di potenziale rischio a cui i suoi dati risultano esposti. L'utente, con l'accesso al portale, può visualizzare maggiori informazioni sulla situazione di rischio individuata.

Art. 1.8.6 Monitoraggio dell'identità online



Con l'attivazione del servizio di monitoraggio dati, l'utente riceve ogni mese via mail un report che, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, indica il livello di rischio a cui è esposto; in questo modo l'utente ha sempre una vista aggiornata del proprio livello di rischio.

Art. 1.8.7 Protezione delle e-mail

Con l'attivazione del servizio, l'utente ha la possibilità di verificare se uno qualsiasi dei suoi indirizzi e-mail è stato esposto in un data breach riconosciuto e, in tal caso, il sistema fornisce i dettagli sulle informazioni personali trovate, le informazioni sulla violazione dei dati e i suggerimenti sulle azioni da intraprendere.

Art. 1.8.8 Supporto clienti 24h/7

Nel portale l'utente può trovare informazioni utili per adottare, in maniera preventiva, un comportamento per restare protetto durante la navigazione in internet. Inoltre l'utente trova indicazioni utili su quali azioni intraprendere in caso di furto di identità/smarrimento di documenti personali.

La Struttura Organizzativa è disponibile telefonicamente 24h/24 e 7gg/7 per:

- supportare l'utente nell'utilizzo del portale,
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma,
- dare informazioni sul corretto iter da seguire in caso di furto di identità, smarrimento o furto di documenti personali.

Art. 1.8.9 Titolarità del servizio

È titolare del servizio il soggetto che ha sottoscritto la presente formula di assistenza a cui la Struttura Organizzativa fornisce le Prestazioni previste dal programma Digitale sicuro.

La sua durata e l'eventuale rinnovo e scadenza sono quindi vincolate al contratto.

Art. 1.8.10 Recesso dal servizio

In qualsiasi momento l'utente può chiedere la chiusura dell'account e la cessazione dei servizi di monitoraggio forniti, contattando il Team Digitale Sicuro di Redion Italy Insurance S.p.A. al numero di telefono indicato nel portale oppure inviando una mail all'indirizzo: digitale.sicuro.it@redion.com. In caso di cessazione del rapporto l'account viene chiuso, previa comunicazione all'utente.

Art. 1.8.11 Controllo dei dati

In caso di inserimento autonomo di dati da parte dell'utente nella piattaforma, l'utente stesso è l'unico responsabile della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza l'utente si assume ogni rischio relativo a eventuali errori od omissioni nella compilazione degli stessi.

Art. 1.8.12 Conservazione dei dati

Allo scadere del contratto in funzione del quale i servizi del programma Digitale Sicuro vengono forniti, il servizio cessa, l'account dell'utente viene chiuso e i suoi dati conservati come previsto dalla legge.

Art. 1.8.13 Uso personale e abuso

I servizi sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. L'utente **deve** quindi **limitarsi a un uso esclusivamente personale dei servizi**, con modalità che non offendono il buon costume e comunque **nel rispetto dei limiti previsti dal contratto stesso**.

In caso di inosservanza dei predetti limiti, Generali Italia si riserva, previa comunicazione all'utente, di interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione dei servizi.

Art. 1.8.14 Esonero di responsabilità

Generali Italia non risponde per danni diretti o indiretti, perdite o costi, che risultano dall'uso del portale [Digitale Sicuro](#) né dell'impossibilità di farne uso.

In particolare, Generali Italia non è responsabile del mancato funzionamento – totale o parziale – del portale [Digitale Sicuro](#) causato da mancata o parziale copertura del servizio internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato.

Inoltre, Generali Italia non risponde di:

- eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti a causa di ritardi, interruzioni o sospensioni dei servizi forniti, che non dipendono dall'operato di Generali Italia o che sono dovuti a forza maggiore o a caso fortuito;
- eventuali danni nei confronti dell'utente o di terzi a causa del mancato rispetto o della mancata conoscenza da parte dell'utente stesso, delle specifiche tecnico-procedurali dei servizi.

Art. 1.8.15 Modifica delle condizioni d'uso del servizio



Le Condizioni d'uso del Programma Digitale Sicuro possono essere modificate unilateralmente nei casi di necessità di adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o per esigenze organizzative. Tali modifiche sono comunicate all'utente con avviso inviato tramite mail all'indirizzo dallo stesso indicato con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 1.8.16 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti al programma Digitale Sicuro sono validamente effettuate e pienamente efficaci se effettuate tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dall'utente sulla piattaforma. Tutte le comunicazioni relative al profilo dell'utente sono inviate in formato digitale, tramite mail o avvisi pubblicati nel portale. L'utente può ricevere annunci relativi al programma, quali per esempio mail, in caso di temporanea indisponibilità del sito per interventi di manutenzione.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Prestazioni non sono previste per gli eventi accaduti:

- a) in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- b) in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) per dolo dell'Assicurato;
- e) per intervento di Pubbliche Autorità.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Tutte le Prestazioni di assistenza elencate, che Generali Italia fornisce tramite la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., sono disponibili per un massimo di tre volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione, fermi gli altri limiti eventualmente previsti.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia **non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Prestazioni	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Supporto pulizia Virus e Malware	-	Prestazione erogabile esclusivamente in Italia su apparati digitali a uso proprio/privato.
Supporto apparecchi digitali	-	-
Recupero/cancellazioni dati informatici	-	1 evento per annualità assicurativa per i costi relativi alla spedizione del disco e al recupero dei dati.
Assistenza psicologica in Italia	-	Massimo 3 sedute per annualità assicurativa.
Assistenza psicologica per minori in Italia	-	Massimo 3 sedute per annualità assicurativa.
Interprete a disposizione all'estero	-	Massimo 8 ore lavorative.
Anticipo denaro di prima necessità	-	500,00 euro per Sinistro in Italia 1.000,00 euro per Sinistro all'estero
Programma Digitale Sicuro	-	-



Dove vale la copertura?



Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni operano nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano se non precisato un diverso ambito di operatività nella singola Prestazione.

Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.

Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
 - indicati nel sito <https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
 - quelli il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

dall'Italia al numero verde 800 880 880

dall'estero al numero +39 02 8295 1155

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste dalla Garanzia *Password in Armonia*, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali¹. Nel caso in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato in Polizza e il suo Nucleo familiare, composto da:

- le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- i figli minori dell'Assicurato, anche non conviventi.

Il Contraente deve fornire all'Assicurati di cui comunica i dati per l'assunzione delle Garanzie, l'informativa privacy sul trattamento dei dati personali a fini contrattuali predisposta da Generali Italia e disponibile anche nel sito internet al seguente link: [Contraenti, Assicurati, Beneficiari e Danneggiati \(generali.it\)](#).



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 2.1 Responsabilità civile della vita privata

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne gli Assicurati, fino al massimale indicato in Polizza, di quanto sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabili ai sensi di legge, per:

- morte
- lesioni personali
- danni a cose

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica nell'ambito della vita privata, **esclusi quindi i rischi che riguardano attività professionali.**

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che può derivare agli Assicurati per danni per fatto doloso di persone delle quali devono rispondere ai sensi di legge.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per i danni da:

- a) **interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base a questa Garanzia.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino al 20% del massimale indicato in Polizza.

- b) **conduzione delle abitazioni** e delle relative parti comuni;
- c) **caduta di antenne non centralizzate**, riceventi e trasmettenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi delle abitazioni degli Assicurati;
- d) **lavori di ordinaria manutenzione** nei fabbricati e nei locali delle abitazioni degli Assicurati;
- e) **uso di camere d'albergo o strutture simili**;
- f) **proprietà, possesso, uso e custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, se l'Assicurato è in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro**;
- g) **partecipazione ad attività sociali e di volontariato** limitatamente alla responsabilità personale;
- h) **spargimento d'acqua** e altri liquidi a seguito di rottura accidentale di apparecchi e macchine a uso domestico;
- i) **pratica di sport**, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione;
- j) **pratica di bricolage, giardinaggio, pesca e hobby** in genere, modellismo e utilizzo di aeromodelli radiocomandati, droni, per soli fini ludico ricreativi e nel rispetto delle normative vigenti sui mezzi aerei a pilotaggio remoto come da regolamenti EASA- ENAC, **esclusi i danni causati a modelli di terzi e i danni da violazione della privacy**;
- k) **intossicazione o avvelenamento** causati da **cibi o bevande preparati o somministrati** dall'Assicurato;



- l) **partecipazione agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico.

Ci sono limiti di copertura

Se indicata in Polizza, si applica la Franchigia di 200,00 euro per Sinistro. Le Franchigie (o minimi di Scoperto) di importo inferiore previste nelle presenti Condizioni Specifiche, sono pertanto elevate a tale importo.

Restano valide le eventuali maggiori Franchigie.

Art. 2.1.1 Garanzie dedicate ai figli

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile della vita privata è estesa a:

FIGLI RESIDENTI ALTROVE PER MOTIVI DI STUDIO

La Garanzia copre anche i figli dell'Assicurato fino a 28 anni di età che non fanno più parte del Nucleo familiare dell'Assicurato in quanto studenti residenti altrove, **che pertanto non sono considerati terzi**.

FIGLI MINORI DI ALTRI AFFIDATI ALL'ASSICURATO

Se l'Assicurato si occupa temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone che non fanno parte della sua famiglia anagrafica, la Garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dei genitori del minore. La Garanzia è valida esclusivamente per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato o ai genitori del minore per Danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati dai minori all'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è limitata al periodo di vigilanza.

FIGLI MINORI DELL'ASSICURATO AFFIDATI AD ALTRI

La Garanzia è estesa anche alle persone che non fanno parte del Nucleo familiare dell'Assicurato che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori dell'Assicurato. La Garanzia è valida esclusivamente per la responsabilità civile che deriva a tali persone per i Danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è limitata al periodo di vigilanza.

Art. 2.1.2 Proprietà, possesso e uso di animali in famiglia

Che cosa è assicurato

La Garanzia tiene indenne gli Assicurati delle somme che sono tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, per:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni fisiche ad altri animali;
- danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione alla proprietà, possesso e uso di Animali.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che può derivare agli Assicurati per fatto doloso di persone delle quali devono rispondere ai sensi di legge.

Se attivata la sezione In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia del Modulo CUCCILOLO, la stessa opera a integrazione della presente copertura.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **cani a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari;**
- b) **cani appartenenti a una delle seguenti razze, o a incroci con esse ottenute:**

Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estrella, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu.

Non sono compresi i danni:

- a) **ad animali sottoposti a monta;**



- b) che derivano dall'esercizio di attività vietate ai sensi della legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del Sinistro;
- c) direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute al momento del Sinistro;
- d) che derivano dall'impiego dell'Animale nell'esercizio dell'attività venatoria o con modalità proibite dalla legge;
- e) ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari;
- f) conseguenti a uso professionale o retribuito dell'animale, comprese le attività di allevamento, maneggio e noleggio;
- g) causati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali e maneggi;
- h) subiti dalle persone che montano o conducono gli animali;
- i) causati da atti dolosi dell'Assicurato;
- j) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;
- k) ai veicoli trainati e ai mezzi utilizzati per il loro trasporto;
- l) alle coltivazioni;
- m) da contagio.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a 5.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

Art. 2.1.3 Addetti ai servizi domestici

Che cosa è assicurato

DANNI SUBITI DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

Sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici, inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza a bambini (attività di babysitting) o persone anziane, malate o con disabilità (cosiddetta "badante") che fanno parte del Nucleo familiare dell'Assicurato, per danni conseguenti a infortunio sul lavoro (**escluse le malattie professionali**) subito nello svolgimento delle proprie mansioni.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la Garanzia vale anche per l'eventuale azione di regresso dell'INAIL.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

La copertura è estesa alla **responsabilità civile personale e diretta degli addetti ai servizi domestici** per Danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni conseguenti allo svolgimento di attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.

Art. 2.1.4 Danni a terzi da incendio

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni causati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio:

- a) delle abitazioni di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato.
L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- conseguenti a inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a 300.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. Tale massimale non è cumulabile con quello previsto per la Garanzia Ricorso terzi del Modulo CASA.

Per i danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, la Garanzia opera fino a concorrenza di 100.000,00 euro per annualità assicurativa.

- b) delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, se tali eventi si verificano fuori dall'abitazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni a cose che uno degli Assicurati detiene a qualsiasi titolo.



Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro;
- fino al 10% del massimale indicato in Polizza, col limite di 50.000,00 euro o, in caso di multiubicazione, fino al 20% del massimale indicato in Polizza, col limite di 100.000,00 euro.

Art. 2.1.5 Veicoli a motore

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni causati a terzi da:

- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida**; questa copertura opera solo se l'assicurazione obbligatoria è regolarmente attiva, con riferimento esclusivo ai Danni corporali causati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'Assicuratore RCA.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro.

- b) guida o messa in movimento da parte di **figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori**, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente attiva, per danni causati a terzi per l'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore RCA;
- c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di **trasportato**, di autoveicoli, **con esclusione dei danni all'autoveicolo stesso**;
- d) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli come velocipedi, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, carrozzine per disabili, golf cars, hoverboard e segway non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge se utilizzati nel rispetto delle norme di legge previste per la circolazione di tali mezzi.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

DEDICATO A TE

SPECIALE FAMIGLIA

Art. 3.1 Responsabilità Civile persone conviventi

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile della vita privata è estesa alle persone conviventi indicate in Polizza, **che pertanto non sono considerate terze**.

Art. 3.2 Responsabilità Civile familiari degli Assicurati non conviventi

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile della vita privata è estesa ai familiari degli Assicurati non conviventi indicati in Polizza e a tutti i componenti della loro famiglia anagrafica.

Per ogni familiare indicato in Polizza (e per i componenti della sua famiglia anagrafica), l'estensione di garanzia opera **nei limiti della somma indicata in Polizza, che costituisce lo specifico massimale per ognuno di tali familiari identificati**. Tutti i riferimenti all'Assicurato riportati nelle presenti Condizioni Specifiche riguardano anche i familiari non conviventi indicati in Polizza.

SPECIALE WEB

Art. 3.3 Cyber Insurance: violazione privacy compiuta da figli minori

Che cosa è assicurato

Generali Italia risarcisce i danni che derivano dalla violazione della normativa sulla privacy²:

- di immagine;
- alla vita di relazione;
- alla reputazione,



causati da figli minori dell'Assicurato che convivono con lui, con la pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati:

- di soggetti che non hanno fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo;
- di minori senza il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o dei soggetti a essi equiparati per legge.

Come opera la copertura

La Garanzia opera solo se sono state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro;
- fino a 5.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La copertura opera nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

CASA INVESTIMENTO

Art. 3.4 Bed & Breakfast

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile della vita privata opera anche in conseguenza di un fatto che deriva dallo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione) se tale attività:

- è regolarmente autorizzata ed è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi e norme regionali vigenti;
- è svolta nell'Abitazione principale dell'Assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare.

La Garanzia comprende i danni che derivano da:

- la conduzione dell'abitazione;
- la conduzione di piscine e campi da tennis con accesso riservato ai soli Clienti che pernottano nel Bed & Breakfast;
- ogni attività culturale e ricreativa svolta nell'ambito dell'abitazione adibita a Bed & Breakfast;
- la proprietà e la manutenzione di insegne fisse, **se presente in Polizza la Garanzia Responsabilità civile della proprietà dell'immobile del Modulo CASA;**
- le cose somministrate per la prima colazione o vendute dall'Assicurato direttamente ai Clienti del Bed & Breakfast. Solo per gli alimenti e le bevande lavorate nell'ambito dell'abitazione assicurata, sono compresi i danni che derivano da vizio o difetto originario del prodotto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- alle cose vendute o somministrate e le spese per riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo;
- conseguenti a mancato uso delle cose vendute o somministrate.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La copertura opera per danni che si verificano e sono denunciati entro un anno dalla vendita e, comunque, entro 6 mesi dal termine dell'Assicurazione, se relativi a cose vendute o somministrate durante il periodo di efficacia della stessa.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- alle cose dei Clienti del Bed & Breakfast;
- che derivano dall'organizzazione di gare e competizioni sportive in genere, di spettacoli pirotecnici e di manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico;
- a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detiene;
- da furto.

Sono esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Come opera la copertura

La Garanzia opera se il numero dei posti letto destinati ai clienti non è superiore a 12.

Se in corso di contratto è superato tale limite di posti letto, la copertura non è più efficace dalla prima annualità



assicurativa successiva a quella del superamento.

Art. 3.5 Bed & Breakfast compresi i danni alle cose dei clienti

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile della vita privata opera anche in conseguenza di un fatto che deriva dallo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione) se tale attività:

- è regolarmente autorizzata ed è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi e norme regionali vigenti;
- è svolta nell'Abitazione principale dell'Assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare.

La Garanzia comprende i danni che derivano da:

- la conduzione dell'abitazione;
- la conduzione di piscine e campi da tennis con accesso riservato ai soli Clienti che pernottano nel Bed & Breakfast;
- ogni attività culturale e ricreativa svolta nell'ambito dell'abitazione adibita a Bed & Breakfast;
- la proprietà e la manutenzione di insegne fisse, **se presente in Polizza la Garanzia Responsabilità civile della proprietà dell'immobile del Modulo CASA**;
- le cose somministrate per la prima colazione o vendute dall'Assicurato direttamente ai Clienti del Bed & Breakfast. Solo per gli alimenti e le bevande lavorate nell'ambito dell'abitazione assicurata, sono compresi i danni che derivano da vizio o difetto originario del prodotto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- alle cose vendute o somministrate e le spese per riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo;
- conseguenti a mancato uso delle cose vendute o somministrate.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per danni che si verificano e sono denunciati entro un anno dalla vendita e, comunque, entro 6 mesi dal termine dell'Assicurazione, se relativi a cose vendute o somministrate durante il periodo di efficacia della stessa.

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende inoltre i danni:

- dei quali gli Assicurati sono tenuti a rispondere verso i Clienti per sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose consegnate (compresi gli animali), **esclusi gioielli e preziosi, denaro e valori**, o non consegnate (tale garanzia opera anche in deroga alle esclusioni previste alla presente sezione per i beni detenuti dall'Assicurato).

Che cosa NON è assicurato

Da questa copertura sono esclusi i danni:

- da mancato uso;
- causati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili.

Questa copertura non opera per Veicoli e natanti in genere e per le cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura opera, per ciascun Cliente, fino a 1.000,00 euro, col limite di 500,00 euro per gioielli e preziosi, denaro e valori.

Al risarcimento per ciascun Cliente si applica una Franchigia di 100,00 euro.

Per i limiti di questa copertura i componenti dello stesso Nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.

- ai Veicoli (comprese le biciclette) di terzi, compresi i Clienti, che si trovano nei luoghi dove si svolge l'attività di Bed & Breakfast o comunque di pertinenza dell'abitazione adibita a Bed & Breakfast, e vengono danneggiati in conseguenza di tale attività.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i rischi da circolazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- da incendio e furto;
- da mancato uso;
- alle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.



Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo danneggiato si applica una Franchigia di 200,00 euro.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che derivano dall'organizzazione di:

- gare e competizioni sportive in genere,
- spettacoli pirotecnici,
- manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico.

Sono esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Come opera la copertura

La Garanzia opera se il numero dei posti letto destinati ai Clienti non è superiore a 12.

Se in corso di contratto è superato tale limite di posti letto, la copertura non è più efficace dalla prima annualità assicurativa successiva a quella del superamento.

Ci sono limiti di copertura

Se è attivata anche la Garanzia Ricorso terzi del Modulo CASA, tale Garanzia non vale per le Cose consegnate, le Cose non consegnate e i Veicoli, per cui opera esclusivamente la presente Garanzia.

Ai fini delle Garanzie di Polizza le Cose consegnate, le Cose non consegnate e i Veicoli non sono considerati Contenuto dell'abitazione.

SPECIALE VIAGGIO E TEMPO LIBERO

Art. 3.6 Responsabilità Civile del cacciatore

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa è prestata per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato (si intende per tale la persona identificata in modo univoco e indicata in Polizza) da:

- l'uso della licenza per l'esercizio della caccia in epoca, località e circostanze consentite dalle leggi e regolamenti in vigore;
- l'uso personale o quale proprietario (**escluso l'affidamento a terzi anche a titolo gratuito**) di armi da fuoco a scopo di caccia, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- l'uso personale e per l'esercizio della caccia di:
 - oggetti da punta e da taglio,
 - piccole imbarcazioni a remi per la caccia in palude, su laghi o corsi d'acqua,
- il confezionamento delle cartucce per il proprio fabbisogno, **se effettuato di persona**;
- l'uso personale per l'esercizio della caccia, dei falchi e dell'arco;
- il possesso di cani da caccia.

Ci sono limiti di copertura

Per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato dal possesso di cani da caccia, la Garanzia opera con l'applicazione, per danni a cose, di una Franchigia di 50,00 euro per Sinistro.

La presente Garanzia assolve all'obbligo previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il massimale previsto in Polizza è conforme alle prescrizioni di legge vigenti al momento della stipula del contratto in termini di massimale minimo.

La copertura assicurativa vale anche per i danni che si verificano in tutti i Paesi europei nei quali non esiste obbligo di assicurazione.

La Garanzia opera solo per le persone identificate in Polizza (**esclusi i componenti del Nucleo familiare delle stesse**).

I massimali indicati nella specifica sezione di Polizza per questa estensione di garanzia valgono per ogni Assicurato identificato in Polizza.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera:

- a) se l'Assicurato non è in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b) se l'Assicurato non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;



- c) se l'Assicurato svolge l'attività venatoria con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi o in periodi vietati o comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) per danni da incendio;
- e) per danni da furto a cose e animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f) per danni inerenti alla proprietà o all'uso di mezzi di trasporto o di locomozione in genere;
- g) per danni che derivano dalla partecipazione a gare o competizioni.

Art. 3.7 Responsabilità Civile kitesurf e aquilonismo da trazione su ogni superficie

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile della vita privata opera per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato dalla pratica dell'attività sportiva a titolo dilettantistico del kitesurf e discipline assimilabili, inclusi la preparazione, gli allenamenti e i corsi.

La Garanzia opera anche per gli allenamenti effettuati individualmente, **se svolti in aree autorizzate, opportunamente delimitate e segnalate, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.**

Che cosa NON è assicurato

Non è considerato terzo chiunque pratica le attività sportive oggetto della presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo di 250,00 euro;
- fino al 50% del massimale indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile della vita privata, con il limite di 500.000,00 euro.

SPECIALE PROFESSIONISTA

Art. 3.8 Conduzione locali intercomunicanti per ufficio privato o studio professionale

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile della vita privata opera anche per i rischi che riguardano la normale attività di conduzione dei locali intercomunicanti adibiti a ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che derivano da responsabilità che riguardano le attività professionali e commerciali.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 4.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto³, genitori e figli;
- c) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto all'articolo *Addetti ai servizi domestici*.

Art. 4.2 Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a. che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo salvo quanto previsto alla Garanzia Danni a terzi da incendio;
- c. a cose che uno degli Assicurati detiene a qualsiasi titolo;
- d. che derivano dalla navigazione a remi e a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m.;
- e. che derivano dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere o, dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;



- f. che derivano dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi a proprietà, detenzione e uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- g. che derivano dall'esercizio della caccia, salvo quanto previsto dalla Garanzia *Responsabilità civile del cacciatore*, se acquistata;
- h. di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente dall'amianto o prodotti che contengono amianto;
- i. di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- j. che derivano dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
- k. che derivano dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non possiede i requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dalla Garanzia *Veicoli a motore*;
- l. che derivano da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, da navigazione di natanti e imbarcazioni a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla Garanzia *Veicoli a motore*;
- m. da furto o che derivano a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di uno degli Assicurati o che lo stesso detiene, salvo quanto previsto alla Garanzia *Danni a terzi da incendio*;
- n. causati a terzi a seguito di lavori di straordinaria manutenzione sui fabbricati e i locali delle abitazioni degli Assicurati.

Sono inoltre sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- Danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i Danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto nell'articolo *Responsabilità civile della vita privata*, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali**, che derivano da un **Atto o Incidente Cyber**.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Resta ferma la validità della Garanzia Cyber Insurance: violazione privacy compiuta da figli minori della sezione DEDICATO A TE – SPECIALE WEB, se attivata.



ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 5.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati

I massimali indicati in Polizza sono unici e costituiscono il massimo Indennizzo dovuto da Generali Italia anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.



Garanzie		Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base	Responsabilità civile della vita privata	se indicata in Polizza Franchigia 200,00 euro Franchigia 1.000,00 euro per danni in Stati Uniti d'America e Canada	Massimale indicato in Polizza
			per interruzione e sospensione di utilizzo di beni e attività: 20% del massimale indicato in Polizza
	• Garanzie dedicate ai figli	-	Massimale indicato in Polizza per RC vita privata
	• Proprietà, possesso e uso di animali in famiglia	-	5.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
	• Addetti ai servizi domestici	-	Massimale indicato in Polizza per RC vita privata
	• Danni a terzi da incendio	-	
	- delle abitazioni di proprietà	-	300.000,00 euro per Sinistro e per anno per inquinamento accidentale aria, acqua, suolo: 100.000,00 euro
	- delle cose di proprietà dell'Assicurato	Franchigia 200,00 euro	10% del massimale indicato in Polizza per RC vita privata fino al massimo di 50.000,00 euro (in caso di multiubicazione: 20% del massimale indicato in Polizza per RC vita privata fino al massimo di 100.000,00 euro)
	• Veicoli a motore	-	Massimale indicato in Polizza per RC vita privata
Garanzie accessorie DEDICATO A TE	Responsabilità Civile persone conviventi	-	Massimale indicato in Polizza per RC vita privata
	Responsabilità Civile persone non conviventi	-	Per ogni Assicurato identificato Massimale indicato in Polizza per RC vita privata
	Cyber Insurance: violazione privacy compiuta da figli minori	Franchigia 500,00 euro	5.000,00 euro per Sinistro e per anno
	Bed & Breakfast	-	Massimale indicato in Polizza per RC vita privata Massimo 12 posti letto
	Bed & Breakfast compresi i danni alle cose dei clienti:	-	Massimale indicato in Polizza per RC vita privata Massimo 12 posti letto
	- per le cose dei Clienti	Franchigia 100,00 euro	fino a 1.000,00 euro (per gioielli e preziosi, denaro e valori 500,00 euro)
	- veicoli	Franchigia 200,00 euro	-
	Responsabilità Civile del cacciatore	-	Per ogni Assicurato identificato Massimale indicato in Polizza
	- per la responsabilità civile da possesso di cani da caccia	Franchigia per danni a cose 50,00 euro	-



	Responsabilità Civile kitesurf e aquilonismo da trazione su ogni superficie	Scoperto 10% minimo 250,00 euro	50% del massimale indicato in Polizza per RC vita privata fino al massimo di 500.000,00 euro
--	---	---------------------------------------	---



Dove vale la copertura?

Art. 6.1 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

Per Stati Uniti d'America e Canada si applica la Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.

² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e modifiche.

³ Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto (entro 6 giorni se avvenuto all'estero) o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza⁴.

La denuncia **deve contenere**:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile⁵;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere tempestivamente a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo Nucleo familiare;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non è immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le



Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

⁴ Art. 1913 del Codice civile.

⁵ Art. 1915 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 880 880 (dall'estero +39 02 8295 1155) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato in Polizza e il suo Nucleo familiare:

- le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Il Contraente deve fornire all'Assicurati di cui comunica i dati per l'assunzione delle Garanzie, l'informativa privacy sul trattamento dei dati personali a fini contrattuali predisposta da Generali Italia e disponibile anche nel sito internet al seguente link: [Contraenti, Assicurati, Beneficiari e Danneggiati \(generali.it\)](#).

Art. 1.2 Spese ricomprese in garanzia

Che cosa è assicurato

Nei limiti del massimale per Sinistro e delle condizioni previste in Polizza, Generali Italia assume il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente a un Sinistro che rientra in Garanzia.

Sono comprese le seguenti spese:

- Spese legali: per l'intervento di un legale per grado di giudizio incaricato alla gestione del Sinistro, per le attività effettivamente svolte e dettagliate in parcella
- Spese di un legale domiciliatario

Ci sono limiti di copertura

Limite della somma per Sinistro 3.000,00 euro

- Spese peritali: per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte
- Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte

Che cosa NON è assicurato

È escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà

- Spese conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, **se autorizzate da DAS**
- Spese di giustizia
- Spese degli arbitri e del legale intervenuti se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta in Arbitrato
- Spese investigative: per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri e, nei procedimenti penali per la ricerca di prove a difesa
- Spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria

Ci sono limiti di copertura

Le spese sono riconosciute solo se è instaurato un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio

- Spese di mediazione e negoziazione assistita, per l'indennità spettante agli organismi di mediazione
- Spese per l'esecuzione forzata

Ci sono limiti di copertura

Le spese per l'esecuzione forzata sono comprese nel limite dei primi due tentativi



- l) Oneri fiscali: contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati, **se l'Assicurato non può detrarla fiscalmente**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi in cui la Garanzia opera, Generali Italia assume a proprio carico:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete

Ci sono limiti di copertura

Entro il limite massimo di 10 ore lavorative

- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento

Ci sono limiti di copertura

Entro il limite massimo di 1.000,00 euro

- c) l'anticipo della cauzione disposta dall'autorità competente

Ci sono limiti di copertura

Entro il limite del massimale per Sinistro. L'importo deve essere restituito a Generali Italia entro 60 giorni.



Che cosa è assicurato? Garanzie base

È possibile scegliere tra una delle seguenti Garanzie alternative:

Tutela legale vita privata

Tutela legale vita privata - Light

Art. 2.1 Tutela legale vita privata

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera se riportata in Polizza e riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nei seguenti ambiti:

1. vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze

Ci sono limiti di copertura

È esclusa la proprietà e il possesso di animali

2. proprietà e conduzione di immobili a uso abitativo se direttamente utilizzati dall'Assicurato.

La Garanzia opera per:

- a) Assistenza legale per un danno all'Assicurato di natura extracontrattuale causato da un fatto illecito di terzi
- b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera a integrazione di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, in base alla garanzia di Responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato⁶. Se non esiste o non è operante la copertura di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola Fase stragiudiziale

- c) difendersi in un procedimento penale

Ci sono limiti di copertura

Se il procedimento penale riguarda un Delitto doloso, la Garanzia opera solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con Sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo

- d) presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa
- e) ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è valida per i matrimoni celebrati in Italia se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS. L'eventuale successiva domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS, se:



- la separazione consensuale avviene in vigore del presente contratto e dà luogo a un Sinistro gestito da DAS;
- c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Separazione e divorzio si considerano un unico Sinistro a tutti gli effetti

- istanza di interdizione o inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno oppure di revoca di tali provvedimenti⁷ a favore di un parente o di un congiunto
 - istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta⁸ o di dichiarazione di esistenza⁹ di un parente o congiunto
- f) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata
- g) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti le abitazioni direttamente utilizzate dall'Assicurato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA

Nei casi di controversie di diritto civile di natura contrattuale e per gli atti di volontaria giurisdizione, la Garanzia è soggetta ai Termini di aspettativa indicati nell'articolo *Termini di aspettativa* della sezione Quando comincia la copertura e quando finisce?.

Art. 2.1 Tutela legale vita privata – Light

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera se riportata in Polizza e riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nei seguenti ambiti:

1. vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi la proprietà e il possesso di animali

2. proprietà e conduzione di immobili a uso abitativo che sono direttamente utilizzati dall'Assicurato.

La Garanzia opera per:

- a) Assistenza legale per un danno all'Assicurato di natura extracontrattuale causato da un fatto illecito di terzi
- b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera a integrazione di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, in base alla garanzia di Responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato¹⁰. Se non esiste o non è operante la copertura di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola Fase stragiudiziale

- c) difendersi in un procedimento penale

Ci sono limiti di copertura

Se il procedimento penale riguarda un Delitto doloso, la Garanzia opera solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con Sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo

- d) presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa
- e) ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è valida per i matrimoni celebrati in Italia se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS. L'eventuale successiva domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS, se:

- la separazione consensuale avviene in vigore del presente contratto e dà luogo a un Sinistro gestito da DAS;
- c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Separazione e divorzio si considerano un unico Sinistro a tutti gli effetti



- istanza di interdizione o inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno oppure di revoca di tali provvedimenti¹¹ a favore di un parente o di un congiunto.
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta¹² o di dichiarazione di esistenza¹³ di un parente o congiunto.

Quando comincia la copertura e quando finisce

DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA

Per gli atti di volontaria giurisdizione, la Garanzia è soggetta al Termine di aspettativa indicato nell'articolo *Termini di aspettativa* della sezione Quando comincia la copertura e quando finisce?.

Art. 2.2 Consulenza legale telefonica

Che cosa è assicurato

Insieme alle Garanzie sottoscritte, DAS offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

Il servizio opera:

- nell'ambito delle materie previste in copertura;
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800 880 880 e tramite il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero.

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio e ottenere consulenza legale per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 2.3 Anticipo delle spese a legali e periti

Che cosa è assicurato

Generali Italia e DAS si impegnano a corrispondere anticipi a legali e periti incaricati a norma della presente Garanzia.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la corresponsione di anticipi in caso di procedimento penale per Delitto doloso.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a un massimo di 1.500,00 euro per ciascun Sinistro, a seguito di conferma definitiva dell'operatività della copertura assicurativa.

Che obblighi ho

L'Assicurato si impegna a restituire gli importi anticipati entro 60 giorni se tali somme non risultano a carico di Generali Italia alla definizione della controversia o del procedimento.

Art. 2.4 Speciale pacchetto fiscale

Che cosa è assicurato

La Garanzia è valida per sostenere davanti alla Corte di giustizia tributaria un contenzioso tributario che riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche, per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta.

Sono compresi in copertura anche i contenziosi che riguardano gli incentivi fiscali per ristrutturazione edilizia. La Garanzia include il pagamento delle spese per l'intervento di un difensore abilitato all'assistenza tecnica presso le commissioni tributarie¹⁴

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera se il valore dell'imposta contestata è superiore a 1.000,00 euro.

La Garanzia opera per un solo Sinistro per annualità assicurativa fino a un massimo di 10.000,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

DEDICATO A TE



CASA INVESTIMENTO

Art. 3.1 Tutela legale abitazioni locate a terzi

Che cosa è assicurato

Le coperture disciplinate ai punti a), b), c), d), f), g) dell'articolo *Tutela legale vita privata* sono estese all'ambito della proprietà delle abitazioni indicate in Polizza locate a terzi.

Sono inoltre incluse in garanzia:

- a) le controversie col locatario se l'immobile subisce danni causati dall'inquilino
- b) l'azione di sfratto nei confronti del locatario per morosità. È compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di azione giudiziale di sfratto per morosità la Garanzia opera col limite di 2.500,00 euro e con applicazione di una Franchigia di 500,00 euro.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le azioni di sfratto per altri motivi.

SPECIALE PROFESSIONISTA

Art. 3.2 Tutela legale lavoro dipendente

Che cosa è assicurato

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività lavorativa subordinata svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato.

La Garanzia opera per:

- a) Assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi
- b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera a integrazione di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, in base alla garanzia di Responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato¹⁵. Se non esiste o non è operante la copertura di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola Fase stragiudiziale

- c) difendersi in un procedimento penale

Ci sono limiti di copertura

Se il procedimento penale riguarda un Delitto doloso, la Garanzia opera solo in caso di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato con Sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo

- d) sostenere controversie con il proprio datore di lavoro
- e) sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (ad esempio: INPS, INAIL).

Che cosa NON è assicurato

Le coperture sopra indicate non operano nei confronti di coloro che svolgono le seguenti attività lavorative:

- dipendenti pubblici in caso di procedimento per responsabilità amministrativa-contabile (giudizio di conto presso la Corte dei Conti);
- dipendenti privati nell'ambito medico sanitario;
- dipendenti privati che hanno l'obbligo di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile professionale;
- insegnanti alle dipendenze d'istituti privati;
- giornalisti;
- amministratori o direttori generali.



SPECIALE WEB

Art. 3.3 Tutela legale vita digitale

Che cosa è assicurato

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nella veste di utente internet (per esempio navigazione su siti web, utilizzo di applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network), in caso di:

- 1) furto d'identità o di utilizzo fraudolento da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato, tra cui:
 - a) utilizzo indebito di codici di accesso personale (P.I.N.) di conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, tramite internet o posta elettronica;
 - b) fatti commessi da terzi con strumenti di ripresa visiva o sonora o pubblicazione non autorizzata di immagini, audio o video dell'Assicurato;
 - c) uso indebito del nome dell'Assicurato o lesione della reputazione personale online;
 - d) atti di cyberbullismo commessi da terzi a danno dell'Assicurato con strumenti di comunicazione a distanza;
 - e) accessi non autorizzati ad account personali di posta elettronica, profili di social network, aree riservate personali dell'Assicurato, inclusi i casi di cyberestorsione realizzati su supporti informatici di proprietà dell'Assicurato.

La Garanzia opera per:

- f) predisporre eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- g) richiedere all'autore della violazione dei diritti dell'Assicurato il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo;
- h) il ripristino dell'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
- i) la difesa in caso di procedimento penale

Ci sono limiti di copertura

Se il procedimento penale riguarda un Delitto doloso, la Garanzia opera solo in caso di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato con Sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo;

- j) sostenere, in caso di frode creditizia, una controversia contrattuale nei confronti di banche e società finanziarie, davanti all'arbitro bancario e finanziario (ABF), in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o società finanziarie;
- 2) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e di servizi, per acquisti relativi alla propria vita privata effettuati online o con tecniche di vendita a distanza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 4.1 Esclusioni

Non sono comprese le seguenti spese:

- pagamento di multe o ammende e sanzioni in genere;
- oneri fiscali diversi dal contributo unificato;
- IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può detrarre fiscalmente;
- spese rimborsate dalla controparte; se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni;
- spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹⁶;
- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le norme sulla gestione del Sinistro; in particolare, non sono rimborsate le spese per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio e le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.

L'Assicurazione non vale per:



- a) Sinistri che derivano da fatti dolosi compiuti dall'Assicurato; nel caso di procedimento penale per Delitto doloso, la Garanzia opera solo in caso di assoluzione o proscioglimento dell'Assicurato con Sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- b) Sinistri che derivano dall'utilizzo di armi da parte dell'Assicurato;
- c) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- d) diritto di famiglia, salvo gli atti di volontaria giurisdizione previsti in garanzia;
- e) diritto delle successioni e delle donazioni;
- f) controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di veicoli, aerei e mezzi nautici;
- g) controversie relative all'acquisto o alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
- h) controversie e procedimenti in cui il valore economico della lite o il valore della sanzione amministrativa è inferiore a 250,00 euro;
- i) procedimenti per danno erariale in ambito pubblico;
- j) vertenze con imprese di assicurazione.

Inoltre, la copertura non opera per:

- k) controversie e procedimenti che derivano da attività di lavoro subordinato, salvo quanto previsto all'articolo *Tutela legale lavoro dipendente*, se attivata la relativa Garanzia accessoria;
- l) controversie e procedimenti riferibili a immobili di proprietà dell'Assicurato e locati a terzi, salvo quanto previsto all'articolo *Tutela legale abitazioni locate a terzi*, se attivata la relativa Garanzia accessoria;
- m) controversie e procedimenti riferiti all'Assicurato in qualità di utente internet, salvo quanto previsto all'articolo *Tutela legale vita digitale*, se attivata la relativa Garanzia accessoria;
- n) materia fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali e salvo quanto previsto all'articolo *Speciale pacchetto fiscale*, se attivata la relativa Garanzia accessoria.

In caso di controversia tra più Assicurati nell'ambito dello stesso contratto, la copertura opera solo a favore dell'Assicurato indicato in Polizza, salvo quanto previsto per le coperture relative agli atti di volontaria giurisdizione agli articoli *Tutela legale della vita privata* e *Tutela legale della vita privata – Light*, se attivate.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 5.1 Somma assicurata

Per ogni Sinistro, Generali Italia assume a proprio carico l'onere delle spese oggetto dell'Assicurazione fino a raggiungimento della somma indicata in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie		Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base	Tutela legale vita privata	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza
	• spese legale domiciliatario		3.000,00 euro per Sinistro
	• spese per traduzioni		1.000,00 euro
	• spese per interprete		10 ore lavorative
	• anticipo cauzione		Massimale per Sinistro indicato in Polizza
	Tutela legale vita privata Light	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza
	• spese legale domiciliatario		3.000,00 euro per Sinistro



	• spese per traduzioni		1.000,00 euro
	• spese per interprete		10 ore lavorative
	• anticipo cauzione		Massimale per Sinistro indicato in Polizza
	Consulenza legale telefonica	-	-
Garanzie accessorie	Anticipo delle spese a legali e periti	-	1.500,00 euro per Sinistro
	Speciale pacchetto fiscale	-	Per un solo Sinistro, col limite di 10.000,00 euro, per annualità assicurativa
Garanzie accessorie DEDICATO A TE	Tutela legale abitazioni locare a terzi	500,00 euro per sfratto per morosità	2.500,00 euro per sfratto per morosità
	Tutela legale lavoro dipendente	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza
	Tutela legale vita digitale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 6.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:

- tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di Danno extracontrattuale;
- tutti i Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Stato Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie

Sono previsti i seguenti Termini di aspettativa:

- 90 giorni nei casi di controversie di diritto civile natura contrattuale;
- 2 anni per gli atti di volontaria giurisdizione.

I termini in cui operano le coperture di Tutela legale sono precisati nell'articolo *Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia*, contenuto nella sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 8.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Le Garanzie attivate della presente sezione non possono essere oggetto di disdetta singolarmente. La disdetta può essere esercitata nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione Immagina Adesso contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. **In assenza di disdetta le Garanzie attivate sono prorogate per un anno e così successivamente**, salvo quanto diversamente indicato in Polizza.



⁶ Art.1917 del Codice civile.

⁷ Artt. 407, 413, 417 e 429 del Codice civile.

⁸ Artt. 49 e 58 del Codice civile.

⁹ Art. 67 del Codice civile.

¹⁰ Art. 1917 del Codice civile.

¹¹ Artt. 407, 413, 417 e 429 del Codice civile.

¹² Artt. 49 e 58 del Codice civile.

¹³ Art. 67 del Codice civile.

¹⁴ Art. 12 del Codice del processo tributario

¹⁵ Articolo 1917 del Codice Civile

¹⁶ Art. 1292 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia

Il Sinistro si intende avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:

- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali. La Garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo¹⁷;
- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data in cui viene compiuto il primo atto dichiarativo nei casi di contenzioso fiscale o tributario;
- la data di presentazione dell'istanza negli atti di volontaria giurisdizione.

La copertura opera per i Sinistri che avvengono dalle ore 24 del giorno di attivazione della Garanzia indicato in Polizza (o del giorno del pagamento del relativo Premio, se successivo), con le seguenti eccezioni:

- nei casi di controversie di diritto civile di natura contrattuale, opera dopo 90 giorni dall'attivazione della Garanzia (o dal pagamento del Premio, se successivo);**
- per gli atti di volontaria giurisdizione, opera dopo 2 anni dall'attivazione della Garanzia (o dal pagamento del Premio, se successivo).**

Se il contratto sostituisce senza interruzione un altro contratto, i Termini di aspettativa di cui ai punti a) e b) decorrono nuovamente solo per le maggiori somme e le diverse prestazioni previste nel nuovo contratto.

La Garanzia si estende ai Sinistri accaduti durante il periodo di operatività della stessa dei quali l'Assicurato è venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla sua cessazione e che sono denunciati a DAS nei termini previsti dalla legge.

Art. 1.2 Denuncia di sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità.

- DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 880 880 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e al numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero.** Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
- DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 1.3 Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:



- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'aiuto di professionisti da essa individuati¹⁸. **A tale scopo l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato deve comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non indica il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornire allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale per Delitto doloso, **le prestazioni sono sospese e la loro erogazione è condizionata ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con Sentenza passata in giudicato o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.**

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

- **in presenza di vertenze promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;**
- **in caso di ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e per la successiva domanda di divorzio.**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale per Sinistro previsto in Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione¹⁹.



Art. 1.5 Erogazione delle prestazioni

La liquidazione del Sinistro avviene esclusivamente a definizione della controversia o del procedimento.

Generali Italia e DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all'Assicurato o a pagare acconti ai legali o ai periti incaricati, salvo quanto previsto all'articolo *Anticipo delle spese a legali e periti*, se attivata la relativa Garanzia.

Art. 1.6 Decadenze

Per avere diritto alle prestazioni della presente sezione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. In ogni caso, Generali Italia non si fa carico di spese del legale per attività non effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, Generali Italia garantisce il rimborso degli oneri a proprio carico solo se DAS verifica un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.7 Prescrizione

I diritti che derivano all'Assicurato dalla copertura assicurativa si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda²⁰. Le denunce di Sinistro e le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comportano quindi per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

Art. 1.8 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

¹⁷ Artt. 374-376 del Codice di procedura penale.

¹⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05.

¹⁹ D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

²⁰ Art. 2952 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI



Quando e come devo pagare?

Art. 1.1 Indicizzazione

Fermo quanto previsto nella Sezione **NORME COMUNI DEL PRODOTTO** con riferimento a pagamento del Premio, decorrenza delle Garanzie e mezzi di pagamento del Premio, per le Garanzie attivate del presente Modulo, a ogni scadenza annuale del Premio, Somme assicurate/Massimali e Premio sono aggiornati in proporzione alle variazioni percentuali dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto segue.

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica.
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - ai Massimali e alle Somme assicurate si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



Esempio

Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**:

- Le **Somme assicurate e i Massimali** sono adeguati del **12%**
- Il **Premio** è adeguato dell'**8,5%**: $5\% + 3,5\%$ (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione si applica solo **se espressamente previsto in Polizza**.

L'indicizzazione è sempre esclusa per la **Garanzia Password in Armonia**.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **Franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di Scoperto,**
- **tutti i valori espressi in percentuale,**
- **limiti di Indennizzo.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Durata delle Garanzie attivate

Le Garanzie attivate hanno la durata indicata in Polizza per ciascuna di esse.

Art. 2.2 Attivazione e disattivazione delle Garanzie accessorie

Il presente Modulo prevede Garanzie base e Garanzie accessorie. **Le Garanzie accessorie sono attivabili esclusivamente se sono attive le relative Garanzie base. Le Garanzie accessorie possono essere disattivate autonomamente dalle relative Garanzie base.**



ESEMPIO Modalità di attivazione: Desidero attivare la Garanzia accessoria *Responsabilità civile del cacciatore*. Questa Garanzia è attivabile solo se è attivata la Garanzia base *Responsabilità civile della vita privata*.



ESEMPIO Modalità di disattivazione: Attivata la Garanzia base *Responsabilità civile della vita privata* e la Garanzia accessoria *Responsabilità civile del cacciatore*, posso decidere di disattivare entrambe le Garanzie oppure disattivare solo la Garanzia accessoria.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente. In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione Immagina Adesso contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra Garanzie base e Garanzie



accessorie.

La Garanzia Prevenzione e Assistenza ARMONIA *Password in Armonia* può essere attivata solo in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo e cessa al cessare di queste. Pertanto, la cessazione delle altre Garanzie del Modulo avvenuta a seguito di disdetta comporta la disattivazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza ARMONIA *Password in Armonia* e quindi dell'intero Modulo.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere, con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo, a seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia. Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione**;
- se è esercitato **da Generali Italia** ha efficacia dopo **30 giorni da quello di ricevimento** della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo la Garanzia *Password in Armonia*.

